



STATUTI

ROWING-CLUB ITALIANO



# STATUTO

Norme Generali

E

CODICE PER LE REGATE

---

**TORINO**

TIPOGRAFIA FRATELLI CELANZA  
1889.

# INDICE



## STATUTO.

	Costituzione della Società . . . . .	Pag. 7
I.	SCOPO DELLA SOCIETÀ, SUA SEDE E COMPOSIZIONE . . . . .	" 9
II.	DEI SOCI E DELLE SOCIETÀ INSCRITTE . . . . .	" 10
III.	DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI E DELLE SOCIETÀ INSCRITTE . . . . .	" 12
IV.	AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ . . . . .	" 16
	Assemblee . . . . .	" ivi
	Direzione Generale del R.-C. I. . . . .	" 19
	Ufficio di Presidenza . . . . .	" 22
	Revisori dei conti . . . . .	" ivi
V.	DELLE SEZIONI . . . . .	" 23
VI.	REGATE . . . . .	" 27
VII.	DISPOSIZIONI GENERALI . . . . .	" 30

## NORME GENERALI.

	Distintivi del R.-C. I. . . . .	" 35
	Bandiere e Guidone . . . . .	" ivi
	Divise . . . . .	" 36
	Stemma del R.-C. I. . . . .	" 37

## CODICE PER LE REGATE.


I.	REGATE E LORO ORGANIZZAZIONE . . . . .	" 41
	Regate nazionali . . . . .	" ivi
	Regate internazionali . . . . .	" 42
	Regate d'incoraggiamento . . . . .	" ivi
	Bandi e programmi . . . . .	" 43
	Iscrizioni . . . . .	" 44
II.	DELLE IMBARCAZIONI . . . . .	" 45
III.	DEGLI EQUIPAGGI . . . . .	" 48
	Canottieri, professionisti e barcaioli . . . . .	" ivi
	Classificazione dei canottieri . . . . .	" 49
	Classificazione degli equipaggi . . . . .	" 50

IV. DEI PREMI . . . . .	Pag. 53
V. DELLA GIURIA . . . . .	» 54
VI. DELLE GARE . . . . .	» 56
Gare per batterie . . . . .	» ivi
Gare proporzionali (Handicaps) . . . . .	» ivi
Gare di campionato . . . . .	» 57
VII. REGOLAMENTO DI CORSA . . . . .	» 59
Della partenza . . . . .	» ivi
Del percorso . . . . .	» 60
Avarie . . . . .	» 61
Dei viraggi di boa . . . . .	» ivi
Reclami . . . . .	» 62
Regate rimandate . . . . .	» ivi

---



# ROWING-CLUB ITALIANO



## STATUTO

La Società il **Rowing-Club Italiano**, costituita in Torino il 31 marzo 1888, è retta dal presente Statuto, approvato ad unanimità nella Assemblea generale dei Soci del 28 dicembre 1888 in sostituzione dello Statuto originario del 19 aprile 1888, che venne abrogato.



Direzione della Sede Centrale



Direzione delle Sezioni



Guidone (*Società iscritte*)



Giuria

BANDIERE PEI SOCI



Membrì dell'Ufficio  
di Presidenza



Presidenti delle Sezioni  
e Membrì della Direzione Centrale



Membrì della Direzione Sezionah



Soci Onorari, Promotori ed Effettivi



## I.

### SCOPO DELLA SOCIETÀ SUA SEDE E COMPOSIZIONE.

#### ART. 1.

La Società il **Rowing-Club Italiano**, è costituita onde promuovere, essenzialmente a scopo ginnastico, lo sviluppo e l'incremento del canottaggio in Italia, sia cooperando alla costituzione di Società di canottieri, sia col bandire ed organizzare Regate a remi, sia concorrendo a Regate promosse da altre Società, sia con ogni altro mezzo idoneo a conseguire lo scopo della Società.

#### ART. 2.

Il R.-C. I. ha la Sede Centrale in Torino e si suddivide in un numero indeterminato di Sezioni.

#### ART. 3.

La Società si compone di un numero indeterminato di Soci, Effettivi, Promotori ed Onorari.

Le Società di Canottieri che siano regolarmente costituite possono essere iscritte al R.-C. I.

Le signore, col titolo di *Patronesse* e colle norme stabilite per gli altri Soci, possono far parte del R.-C. I.





## II.

### DEI SOCI E DELLE SOCIETÀ INSCRITTE.

#### ART. 4.

Chi desidera appartenere al R.-C. I. nella qualità di Socio effettivo dovrà presentare regolare domanda alla Direzione della Sede Centrale od a quella della Sezione cui intende essere ascritto, facendola appoggiare da due Soci. L'accettazione è deliberata dalla Direzione a cui la domanda è diretta e se trattasi di Socio di Sezione è ratificata dalla Direzione Centrale.

Il Socio effettivo si obbliga per una quota annua di L. 18 per primo anno e di L. 12 per successivi, se ascritto alla Sede Centrale, e per quella fissata dal relativo Regolamento, se ascritto ad una Sezione.

#### Art. 5.

Sono dichiarati Soci Promotori quelle Autorità, Istituzioni, Municipii, Corpi morali, Cittadini o Stranieri, ecc., che, volendo aiutare la Società a conseguire il proprio scopo, si obbligassero a versare una quota annua non inferiore alle L. 100.

Seguita la accettazione i Soci promotori verranno iscritti alla Sede Centrale del R.-C. I., od alla Sezione cui intendessero appartenere, godranno personalmente ed i corpi morali a mezzo del

proprio rappresentante, di tutti i diritti comuni agli altri Soci, ed il loro nome verrà iscritto in apposito albo presso la Sede o Sezione cui apparterranno.

#### ART. 6.

Sono nominati Soci Onorari nelle Assemblee Generali dei Soci, su proposta della Direzione Centrale, quelle persone che, essendosi rese benemerite in modo speciale verso il R.-C. I., fossero giudicate degne di tale onorifica distinzione.

Il Socio Onorario gode di tutti i diritti riconosciuti ai Soci Effettivi e Promotori, all'atto della sua proclamazione riceve dalla Presidenza del R.-C. I. il diploma ed il distintivo perpetuo, speciali a tale categoria di Soci, ed il suo nome viene iscritto in speciale albo, un esemplare del quale viene esposto alla Sede Centrale ed in ogni Sezione.

#### ART. 7.

Faranno inoltre parte del R.-C. I. quelle Società di Canottieri regolarmente costituite che, richiedendolo esse, verranno accettate dalla Direzione della Sede Centrale o della Sezione cui ne avessero rivolto domanda. L'accettazione dovrà tuttavia sempre venir ratificata dalla Direzione Centrale.

Le Società Nazionali sono tenute al pagamento di una quota annua di L. 100 e di un'altra per buon ingresso di L. 50. Tali quote vengono ridotte della metà per le Società Estere.

Le Società iscritte saranno rappresentate dal proprio Presidente o da un altro membro della Società, Socio del R.-C. I., delegato annualmente dalla Presidenza di essa.



### III.

## DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI E DELLE SOCIETÀ INSCRITTE.

### ART. 8.

I Soci Effettivi, Promotori ed Onorari personalmente ed i Corpi morali Soci e le Società di Canottieri iscritte al R.-C. I., a mezzo del proprio rappresentante, fruiscono del diritto:

a) Di prender parte alle Regate organizzate e dirette dal R.-C. I., nonché a quelle promosse da altre Società in cui il R.-C. I. avesse concorso con premi od altri aiuti materiali, eccezione fatta pei casi speciali contemplati nel Codice per le Regate;

b) Di fregiarsi del distintivo sociale che all'atto del pagamento della quota loro verrà rimesso annualmente dalla Direzione Centrale o da quella della Sezione cui sono ascritti;

Il distintivo, che fa risultare nel titolare la qualità di Socio del R.-C. I., gli rende libero l'accesso, nei giorni di Regata, al recinto e palchi riservati alla Società. Esso viene modificato ogni anno dalla Direzione Centrale ed è assolutamente personale al titolare;

c) Di vestire la divisa sociale conforme al modello prescritto, nei giorni di regata, riunioni e feste nautiche, come pure a bordo delle proprie od altrui imbarcazioni;

d) Di ottenere a prezzo ridotto, un numero, da determinarsi di volta in volta, dei posti a pagamento nei giorni di Regata;

e) Di partecipare alle Assemblee generali del R.-C. I. ed a quelle della Sezione cui sono iscritti e di poter far parte della Direzione della Sede Centrale, se iscritti a questa, oppure a quella della Sezione cui appartenessero, delle Commissioni speciali del R.-C. I. e delle Giurie di Regata;

f) Di frequentare i locali di residenza tanto della Sede quanto di tutte le Sezioni del R.-C. I., uniformandosi ai regolamenti interni di ciascuna di esse;

g) Di ricevere tutte le pubblicazioni che venissero fatte dalla Società;

h) Di battere a poppa delle proprie imbarcazioni la bandiera del R.-C. I., speciale per i Soci, e conforme al modello;

i) Di partecipare a tutti quei vantaggi che potranno per l'avvenire essere concessi ai componenti del R.-C. I.

#### ART. 9.

Le Società di Canottieri iscritte, oltre ai diritti contemplati nell'articolo precedente usufruibili, secondo i casi, collettivamente od a mezzo del proprio rappresentante, hanno i seguenti speciali diritti:

1) Di far parte, a mezzo del loro rappresentante della Direzione del R.-C. I., oppure, se iscritte ad una Sezione, della Direzione della stessa;

2) Di battere a prora delle loro imbarcazioni ed alla sede della Società, il guidone del R.-C. I.

#### ART. 10.

Oltre al pagamento delle quote determinate agli articoli 4, 5 e 7 del presente Statuto, i Soci e le Società hanno i seguenti doveri:

a) Di far intera ed assoluta adesione al presente Statuto ed a quanto vien deliberato dalle Assemblee;

b) Di uniformarsi al Codice per le Regate del R.-C. I., alle norme regolamentari generali ed ai Regolamenti interni della Sede Centrale o della Sezione cui saranno iscritti.



ART. 11.

L'obbligazione della quota a pagarsi dai Soci e dalle Società iscritte, decorre dal 1<sup>o</sup> gennaio dell'anno in cui ebbe luogo l'ammissione, ed è triennale, e continuativa di triennio in triennio ove non venga fatta diffida per iscritto da parte del Socio alla Direzione della propria Sezione, almeno tre mesi prima della scadenza del triennio.

Estinguono straordinariamente l'obbligazione: il caso di morte del Socio, lo scioglimento della Società iscritta al R.-C. I, la *radiazione* o l'*espulsione* dal R.-C. I.

ART. 12.

Il versamento delle quote stabilite dal presente Statuto dovrà venire effettuato per parte dei Soci e delle Società presso il Tesoriere della Sede Centrale, se iscritti a questa, o della Sezione cui appartengono, entro il primo trimestre di ciascun anno. Trascorso tale termine e dopo avviso spedito dalla rispettiva Direzione, se il Socio debitore perdurasse nel ritardo, sarà dichiarato moroso, verrà sospesa la sua qualità di Socio, ed il nome di lui verrà pubblicato in apposita tabella. Qualora questi non soddisfacesse entro l'anno all'impegno suo, verrà radiato dall'elenco dei Soci, salvo sempre il diritto nel R.-C. I. di conseguire la quota dovuta.

ART. 13.

I nuovi Soci o Società ammessi ad anno incominciato sono tenuti al pagamento dell'intera quota e dovranno effettuarne il versamento alla Cassa della Sede o della Sezione cui sono iscritti, entro un mese dalla loro ammissione. In caso di ritardo sono loro applicabili le disposizioni di cui all'articolo precedente.



Il Socio o Società iscritta che in modo qualsiasi contravvenisse alle disposizioni del presente Statuto od a quelle del Codice per le Regate, mancasse al proprio decoro, oppure per la sua condotta o, trattandosi di Società, per quella di qualche suo membro (quando la Società iscritta non preferisse radiare tale suo Socio), compromettesse colla propria presenza il buon andamento od il decoro del R.-C. I., potrà venir sospeso temporariamente dalla sua qualità di Socio o Società iscritta e nei casi gravi anche espulso dal R.-C. I.

La prima disposizione potrà venir presa senz'altro dalla Presidenza della Direzione Centrale per gli ascritti alla Sede e dalla Direzione della Sezione a cui il Socio o Società appartenesse, epperò di una cosiffatta decisione dovrà esser data immediata comunicazione alla Direzione Centrale. La seconda non potrà venir pronunziata che dalla Direzione della Sede Centrale riunita in Consiglio di disciplina, previo invito all'interessato di far valere personalmente o per iscritto le proprie ragioni.



## IV.

### AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ.

#### ART. 15.

Il R.-C. I. è governato dalle deliberazioni delle Assemblee ed è amministrato dalla Direzione della Sede Centrale.

Le Direzioni delle Sezioni provvedono ai locali interessi delle medesime.

#### **Assemblee.**

#### ART. 16.

Le Assemblee del R.-C. I. sono distinte: in Assemblee Generali dei Soci ed in Assemblee dei Delegati.

#### ART. 17.

Nelle Assemblee generali dei Soci che hanno luogo al principio di ciascun anno presso la Sede Centrale, si discutono i bilanci preventivi e consuntivi, si eleggono la Direzione del R.-C. I. e tre Revisori dei conti, si eleggono i Soci Onorari, si delibera sulle proposte presentate dalla Direzione Centrale, dalle Direzioni delle Sezioni e dai Soci collettivamente in numero non minore di venti; si provvede infine al buon andamento della Società, trattando tutte

quelle questioni d'ordine generale, che in qualsiasi maniera potessero interessare e far progredire il canottaggio, deliberandosi però soltanto sopra quanto venne posto all'ordine del giorno.

#### ART. 18.

L'Assemblea Generale dei Soci viene convocata dalla Direzione Centrale del R.-C. I., ordinariamente una volta all'anno e straordinariamente ogniqualvolta la Direzione stessa lo giudichi necessario, o ne venga alla stessa presentata domanda motivata e sottoscritta da almeno venti Soci.

#### ART. 19.

L'avviso delle Assemblee Generali verrà pubblicato alla Sede Centrale e presso tutte le Sezioni, e verrà trasmesso quindici giorni prima con lettera circolare a tutti i Soci. Quelli che non potessero intervenire, hanno diritto di farsi rappresentare da un altro Socio mediante delegazione scritta. Nessun Socio, per altro, potrà avere più d'una rappresentanza.

#### ART. 20.

Per la nomina della Direzione è data facoltà ai Soci di trasmettere alla Direzione Centrale la propria scheda chiusa entro una busta ed accompagnata con lettera da essi firmata. La busta verrà aperta durante la votazione dal Presidente, che ne estrarrà la scheda e la introdurrà chiusa nell'urna di votazione.

#### ART. 21.

Le Assemblee sono valide qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice

di voti. Le votazioni si fanno per alzata e seduta o per scrutinio segreto. Quest'ultimo modo di votazione è necessario per la nomina o rinnovazione della Direzione Centrale e dei revisori.

#### ART. 22.

L'Assemblea dei Delegati è convocata con avviso inviato quindici giorni prima nel febbraio d'ogni anno dalla Direzione Centrale, presso la Sede, o dove potesse essere di migliore convenienza, e potrà inoltre essere convocata straordinariamente ogniqualevolta la Direzione stessa lo reputi opportuno, oppure quando ne venga presentata a quest'ultima, domanda motivata e sottoscritta da un terzo dei Delegati.

L'Assemblea dei Delegati è composta della intiera Direzione del R.-C. I. che rappresenta la Sede Centrale, e dei Delegati delle Sezioni nominati da ciascuna di esse, in ragione di uno per ogni 25, o frazione del numero 25, di Soci ad essa ascritti. È primo delegato di diritto, di una Sezione, il Presidente, od un suo speciale rappresentante, contando tuttavia nel numero dei Delegati della Sezione stessa.

#### ART. 23.

Nelle Assemblee dei Delegati si delibera sopra le pratiche e pendenze fra Sezione e Sezione, fra queste e la Sede Centrale, segnando le epoche e l'importanza delle Regate da bandirsi dalla Sede Centrale e dalle Sezioni durante l'anno in corso. In esse si determina inoltre l'indirizzo nautico da impartirsi alle diverse Sezioni per l'anno in corso ed occorrendo per l'anno successivo.

Le Assemblee dei Delegati sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Non sono ammesse le rappresentanze, ma tuttavia alle Sezioni i cui delegati non potessero intervenire è data facoltà di formulare le proprie domande o proposte, con lettere dirette alla Direzione Centrale.

Le deliberazioni vengono prese per alzata e seduta a maggioranza semplice di voti.

## Direzione Generale del R.-C. I.

### ART. 24.

La Direzione generale del R.-C. I., o Direzione Centrale della Sede, che viene eletta dall'Assemblea generale dei Soci, si compone di:

- Un Presidente;
- Due Vice-Presidenti;
- E di nove Consiglieri.

Questi funzionari durano in carica tre anni, si rinnovano per un terzo ogni anno con turno di scadenza separato fra i tre membri della Presidenza (Presidente e Vice-Presidenti), e fra i nove consiglieri, nei due primi anni, per estrazione a sorte, nei successivi per regolare scadenza.

Essi sono rieleggibili.

Le Direzioni delle Sezioni sono nominate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

### ART. 25.

I Presidenti delle Società di canottieri iscritte fanno parte di diritto della Direzione Centrale, o delle Direzioni di Sezione secondochè le Società sono iscritte alla Sede Centrale od alle Sezioni.

Le Società potranno farsi rappresentare nel seno delle Direzioni invece che dal Presidente, da un delegato appositamente nominato anno per anno e scelto fra i Soci del R.-C. I.

### ART. 26.

La Direzione Generale del R.-C. I., formata nel modo indicato agli articoli precedenti, alla sua prima seduta ripartisce fra i suoi membri, aventi domicilio alla Sede del R.-C. I., le cariche di:



Segretario Generale, di due Vice-Segretari, di Tesoriere e di Direttore di Contabilità.

Commette inoltre ad altri Consiglieri quegli incarichi che apparissero utili per il buon andamento della Società.

#### ART. 27.

La Direzione Generale del R.-C. I. ha l'amministrazione della Società e della Sede Centrale e la gestione del patrimonio Sociale.

Sta ad essa il bandire e l'organizzare le Regate della Sede del R.-C. I. scegliere le località dove queste debbano aver luogo, stabilire il genere e numero delle gare, i premi da conferirsi, ed averne la direzione.

Essa autorizza la costituzione delle nuove Sezioni del R.-C. I., delibera intorno alle Regate Sezionali ed ha facoltà di contribuire, nei limiti del bilancio, a Regate promosse da altre Società.

È suo compito la nomina delle Giurie e delle Commissioni speciali delle proprie Regate, e può aggregarsi durante il periodo di preparazione o nella direzione delle stesse, quelle persone che col loro concorso potessero coadiuvarla.

Essa fissa i giorni di convocazione delle Assemblee generali dei Soci e di quelle dei Delegati. Formula e presenta alle stesse le proposte che giudica utili al progresso del canottaggio ed allo sviluppo della Società, e pubblica ogni anno una relazione sull'andamento della stessa.

Ha infine il compito dell'accettazione dei nuovi Soci della Sede Centrale e della ratifica delle accettazioni deliberate dalle Sezioni. Deve inoltre far osservare ed applicare le disposizioni del presente Statuto e Codice per le Regate, valendosi all'occorrenza delle misure disciplinarie di cui all'art. 14 del presente Statuto.

#### Art. 28.

Le deliberazioni della Direzione Centrale sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti alla seduta, quando questa sia stata

regolarmente convocata dal Segretario Generale cinque giorni prima del giorno di riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice di voti, per alzata e seduta, allorchè trattasi di cose riflettenti l'ordinaria amministrazione della Società, e per scrutinio segreto quando hanno luogo votazioni di persone.

#### ART. 29.

Il Presidente del R.-C. I. ha la rappresentanza della Società; presiede alle Assemblee generali, a quelle dei Delegati ed alle sedute di Direzione. Autentica i diplomi, firma i bilanci, i contratti e le tessere o distintivi dei Soci.

Il suo voto in caso di parità ha la preponderanza.

#### ART. 30.

I Vice-Presidenti hanno le stesse funzioni del Presidente, in sostituzione di questo, o quando ne siano stati da lui specialmente incaricati.

#### ART. 31.

Il Segretario Generale, coadiuvato dai Vice-Segretari, invia ai Soci ed ai Delegati le lettere di convocazione delle Assemblee, raduna la Direzione, sopra ordine del Presidente e redige i verbali delle sedute. Custodisce il libro del materiale, ha la controfirma degli atti Sociali, ed è incaricato della corrispondenza, della compilazione dei programmi di Regate e di tutte le altre pubblicazioni della Società.

#### ART. 32.

Il Tesoriere è incaricato dell'esazione delle quote e degli altri proventi del R.-C. I. e del pagamento dei mandati emessi dall'Ufficio di Presidenza. Compila semestralmente d'accordo col Direttore

della Contabilità un conto di cassa da affiggersi nei locali della Sede, prepara i bilanci ed in unione a quest'ultimo, provvede a tutto ciò che in materia di finanza è relativo alla Società.

#### ART. 33.

Qualora straordinariamente venisse a cessare di far parte della Direzione Centrale alcun membro elettivo della stessa, incaricato di speciale ufficio, verrà per l'anno in corso sostituito nella carica da altro Consigliere designato dalla Presidenza. Nel caso che per dimissioni o morte venissero a mancare più di quattro membri elettivi della Direzione, la Presidenza convocherà in Assemblea straordinaria i Soci, per la necessaria surrogazione degli ufficiali cessanti.

#### Ufficio di Presidenza.

#### ART. 34.

Il Presidente, i Vice-Presidenti, il Segretario Generale ed il Tesoriere formano l'Ufficio di Presidenza del R-C. I., incaricato dell'ordinario andamento della Società per tutte quelle funzioni in cui non occorra convocare la Direzione.

Ad esso incombe di porre in atto quanto fu deliberato dalla Direzione. Potrà inoltre, nei casi d'urgenza, assumere di questa le attribuzioni.

#### Revisori dei Conti.

#### ART. 35.

I tre Revisori dei Conti hanno il controllo dell'amministrazione finanziaria della Società. Ad essi verranno rimessi dal Direttore di Contabilità e dal Tesoriere, il resoconto finanziario ed il bilancio consuntivo dell'anno scaduto, che dovranno avere il loro *visto* prima di essere presentati all'Assemblea ordinaria. Essi durano in carica un anno e sono rieleggibili.



## V.

### DELLE SEZIONI.

#### ART. 36.

Per la costituzione di una Sezione del R.-C. I., è necessaria l'autorizzazione della Direzione Centrale, e la richiesta dovrà venire presentata da almeno venticinque persone che siano o vogliano divenire Soci del R.-C. I., o da un loro speciale rappresentante che faccia per essi, colle norme di cui all'art. 41, domanda di passaggio alla costituenda Sezione. La Direzione Centrale ove ammetta i nuovi Soci e acconsenta la erezione della nuova Sezione, questa si riterrà costituita dal 1° gennaio dell'anno in corso.

#### ART. 37.

Ogni Sezione, sotto l'osservanza dello Statuto e Codice per le Regate del R.-C. I., gode piena libertà per quanto concerne la sua amministrazione interna. È retta dalle deliberazioni delle Assemblee speciali dei Soci e Società ad essa ascritti, dal proprio Regolamento interno, ed è amministrata da una speciale Direzione.

#### ART. 38.

Le Sezioni hanno l'obbligo di conferire alla cassa della Direzione Centrale una quota annua di L. 6 per ogni Socio effettivo, e metà della quota dei Soci Promotori e Società iscritte.



Ogni Socio effettivo delle singole Sezioni potrà far esonerare la propria Sezione dal pagamento della quota di L. 6 annue versando una sol volta L. 100 alla cassa della Direzione Centrale.

Le tasse d'entrata da pagarsi per la partecipazione alle Regate, dalle Società non iscritte al R.-C. I., competono per intero alla Sezione che avrà bandita la Regata.

I proventi della Sezione, di qualsiasi specie e provenienza, non potranno venire altrimenti impiegati che al conseguimento degli scopi del R.-C. I. ed in caso di scioglimento della Sezione stessa dovranno per intero essere devoluti alla cassa della Sede Centrale.

#### ART. 39.

Le Sezioni hanno diritto di bandire le proprie Regate dandone partecipazione all'Assemblea ordinaria dei Delegati, nella quale se ne fisserà l'epoca, e sottoponendone i programmi all'approvazione della Direzione Centrale. Potranno inoltre, nei casi in cui avesse a risultarne l'improvvisa convenienza, bandire Regate speciali, ottenendone dalla Direzione Centrale la facoltà.

L'organizzazione e la direzione delle stesse, come pure la nomina della Giuria e delle Commissioni speciali, sono di pertinenza della Direzione della Sezione che bandisce le Regate, la quale dovrà in tali funzioni, uniformarsi alle norme prescritte dal Codice per le Regate del R.-C. I.

È compito della Direzione di Sezione l'accettazione dei Soci che intendono iscriversi ad essa; accettazione che sortirà il suo effetto appena verrà ratificata dalla Direzione Centrale.

Le Direzioni delle Sezioni verranno informate delle disposizioni prese dalla Direzione Centrale che possono interessarle e che devono essere portate a cognizione dei Soci. Comunicano direttamente coi Soci o Società iscritti alla Sezione e rimettono loro il distintivo o tessera di riconoscimento, e relativa ricevuta, all'atto di pagamento della quota annua.

Esse potranno proporre alla Direzione Centrale la nomina a Soci Onorari di quelle persone resesi in special modo benemerite della



Sezione proponente, ed è inoltre data ad esse facoltà di applicare direttamente le disposizioni di cui all'art. 12 e 14 del presente Statuto.

Le Sezioni usano lo stemma del R.-C. I., e le proprie Direzioni, la bandiera di speciale modello ad esse riservato.

Le Sezioni infine per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto e non è prescritto dal Codice per le Regate hanno piena libertà d'azione.

#### ART. 40.

Le Sezioni hanno l'obbligo di promuovere nella propria zona d'azione, lo sviluppo del canottaggio, con quei mezzi che saranno a loro disposizione.

Alla Sezione incombe di esigere le quote dei Soci o Società ad essa iscritti, ed è responsabile verso la Sede Centrale della tangente che a quest'ultima compete, e potrà valersi all'occorrenza, verso i proprii Soci morosi, delle disposizioni di cui all'art. 12, dandone comunicazione alla Direzione Centrale.

Allo scadere del 1° semestre dell'annata in corso, le Sezioni dovranno aver regolato i conti colla Sede Centrale, ed a misura che nuovi Soci o Società ad esse verranno iscritti, saranno tenute a far pervenire alla Sede Centrale la parte cui quest'ultima ha diritto.

La Direzione Centrale potrà in fin d'anno dichiarare la Sezione morosa in caso di non ottemperamento alle suesposte disposizioni ed anche pronunziarne lo scioglimento se al termine dell'anno successivo perdurasse in tale anormale condizione.

I Soci della Sezione sciolta saranno iscritti, mediante preavviso della Direzione Centrale, alla Sede del R.-C. I., ed invitati a porsi in regola pella quota dovuta, applicando loro, in caso di ritardo, le disposizioni pei Soci morosi.

#### ART. 41.

I Soci che intendessero fare passaggio da una ad altra Sezione, sono tenuti a rivolgerne domanda, un mese prima della scadenza

dell'anno in corso, alla Direzione della Sede Centrale o Sezione a cui appartengono ed a quella della Sede Centrale o Sezione cui intendono essere ascritti. Il passaggio avrà luogo senza alcuna formalità ed avrà effetto a datare dal 1° gennaio dell'anno successivo alla domanda.

I Soci ascritti contemporaneamente alla Sede Centrale e ad una Sezione oppure a due o più Sezioni saranno tenuti a uniformarsi ai Regolamenti interni di ciascuna di esse.

#### ART. 42.

I Soci o Società che sulla domanda d'ammissione non avessero fatto richiesta d'iscrizione ad una Sezione s'intendono ascritti alla Sede.

---



## VI.

### REGATE.

#### ART. 43.

La Direzione del R.-C. I., bandirà ogni anno, almeno una Regata Nazionale, alla quale avranno moralmente dovere di concorrere, nel limite delle proprie forze, le Società di Canottieri iscritte.

Tali Regate consisteranno di un numero indeterminato di gare, nella formazione delle quali si dovrà tenere conto dei diversi tipi d'imbarcazioni coi quali si esercitano e lavorano i Soci e le Società iscritte, avendo cura tuttavia di promuovere maggiormente coll'importanza dei premi le gare bandite pei tipi già universalmente riconosciuti da corsa.

#### ART. 44.

Le Regate bandite dalla Direzione Centrale del R.-C. I. avranno luogo presso la Sede o nella località che dalla Direzione stessa sarà reputata più opportuna all'uopo.

#### ART. 45.

Le Regate Sezionali, hanno luogo nella zona d'azione della Sezione che le bandisce. Tali regate che si deliberano nell'Assemblea

dei Delegati, vengono organizzate e dirette dalla Direzione della Sezione interessata e dipendono dalla Direzione Centrale soltanto per la approvazione dei programmi.

#### ART. 46.

È fatta inoltre facoltà alle Società iscritte, non residenti presso la Sede Centrale o presso Sezioni, di sottoporre alla Direzione Centrale od alla Direzione della Sezione prossima, progetti di Regate da effettuarsi presso la Sede della Società proponente, sotto il patronato del R.-C. I. o della Sezione cui ne venisse fatta domanda.

La Direzione Centrale o la Direzione della Sezione cui il progetto fu inoltrato, potrà accettarlo, sempre quando le condizioni del campo di Regata, ed il numero dei possibili intervenienti consiglino di adottarlo.

#### ART. 47.

Le Regate Sezionali e quelle promosse da una Società iscritta, e che si compiono sotto il patronato del R.-C. I. o di una Sezione di esso, possono essere Locali o Nazionali. Spetta unicamente alla Direzione Centrale il bandire le Regate Internazionali e quelle di Campionato del R.-C. I., ed è suo dovere, per queste ultime, di scegliere un campo di Regata in acqua ferma e tranquilla, ed uguale per tutti i concorrenti, e potrà pel conseguimento di tale scopo, anche annualmente cedere il diritto delle Regate di Campionato ad una Sezione, ove questa, per la propria ubicazione si trovi ad avere le preindicate condizioni.

#### ART. 48.

Le Regate bandite o promosse tanto dalla Direzione Centrale del R.-C. I. quanto dalle Direzioni delle Sezioni, dovranno essere rette dal Codice per le Regate del R.-C. I., quale fu approvato



nella Assemblea generale del 28 dicembre 1888, e che verrà pubblicato a cura della Direzione Centrale.

Le modificazioni al Codice per le Regate non potranno essere fatte che nella stessa conformità prescritta per i casi in cui si voglia modificare lo Statuto.

ART. 49.

La Direzione Centrale emanerà entro il primo trimestre del 1889 speciali norme relative a quanto si riferisce alle bandiere, stemma, divise e distintivi del R.-C. I.

Tali norme non potranno essere variate che da deliberazioni prese in Assemblea Generale.

---



## VII.

### DISPOSIZIONI GENERALI.

#### ART. 50.

Le modificazioni od aggiunte che si volessero introdurre nel presente Statuto, dovranno promuoversi e formularsi nelle Assemblee dei Delegati oppure dalla Direzione Centrale.

Le stesse saranno presentate e sottoposte ad apposita Assemblea generale dei Soci e dovranno riportare i tre quinti dei voti dei presenti; oppure, se la Direzione Centrale lo reputasse opportuno, esse potranno venire comunicate individualmente a tutti i membri del R-C. I., con lettera-circolare, e non saranno adottate se non ottengano l'approvazione della metà dei Soci che abbiano risposto alla lettera loro inviata dalla Direzione, per mezzo di apposita scheda in essa contenuta.

#### ART. 51.

Lo scioglimento della Società non potrà aver luogo che in seguito a deliberazione presa in apposita Assemblea generale, convocata per l'uopo straordinariamente, alla quale intervengano o siano rappresentati la metà dei Soci, e dovrà essere approvato da due terzi dei votanti.

In tal caso, i fondi esistenti in cassa, verranno devoluti a quell'Opera di beneficenza che piacerà all'Assemblea indicare.

## ART. 52.

È affidato alla prima Direzione del R.-C. I. che si costituirà a senso del presente Statuto, di promuovere Decreto Reale di erezione della Società il *Rowing-Club Italiano* in corpo morale, siccome istituto diretto a favorire la sana educazione fisica della gioventù italiana.

---

Approvato dall'Assemblea Generale del 28 dicembre 1888.

*Il Presidente del R.-C. I.*

E. DI VILLANOVA.

*Il Segretario*

L. CAPUCCIO.

---

# NORME GENERALI





## NORME GENERALI

(Annesse allo Statuto)

### DISTINTIVI DEL ROWING-CLUB ITALIANO

#### **Bandiere e Guidone.**

La Bandiera del R.-C. I. (rettangolare 2 × 3) è formata da una croce rossa in campo azzurro, col monogramma sociale sormontato dalla corona e ricamato in oro, nel centro della stessa. La larghezza della croce è rappresentata da un quinto del lato della bandiera invergato all'asta.

Il suo uso è riservato alla Direzione Centrale e dovrà venire da questa inalberata alla Sede o sulla poppa delle proprie imbarcazioni, nei giorni di riunioni nautiche, feste o Regate.

Le Direzioni delle Sezioni hanno diritto di battere, nelle stesse circostanze della Direzione Centrale, la bandiera del R.-C., del modello speciale ad esse riservato.

Tale bandiera simile alla precedente, ne differisce soltanto per la situazione del monogramma sociale, che a luogo d'essere nel centro della croce, trovasi nel centro del primo quadrante azzurro, in alto presso l'asta.

Il guidone ha gli stessi colori ed eguale disposizione negli stessi della bandiera riservata alla Direzione Centrale. È formato da un pennello o triangolo isoscele, la cui base, invergata all'asta, misura la metà della lunghezza del guidone.

Esso è riservato alle Società di Canottieri iscritte, le quali dovranno inalberarlo sulle astoline di prora delle proprie imbarcazioni ammiraglie nei giorni di riunioni nautiche e Regate, ed alla loro Sede sociale, ogniqualvolta verrà issata la bandiera della Società. Potranno inoltre servirse ne in tutte quelle altre circostanze che credessero opportune.

La bandiera riservata ai Soci — rettangolare  $2 \times 3$  — è bianca, col primo quadrante in alto presso l'asta, uguale, in dimensioni ridotte, alla bandiera della Direzione Centrale. Essa verrà inalberata a poppa ed il suo uso è facoltativo nei giorni di riunioni nautiche o Regate, pei Soci che possedessero imbarcazioni.

La bandiera dei Soci, quale distintivo personale e speciale alla carica da essi occupata, porterà inoltre tre stelle ricamate in oro, e distribuite nel primo, secondo e terzo quadrante azzurro, pei membri dell'Ufficio di Presidenza del R.-C. Due stelle nel primo e terzo quadrante, per gli altri componenti la Direzione Centrale e Presidenti di Sezione. Una stella nel primo quadrante, pei membri delle Direzioni Sezionali.

Alle Giurie di Regate è pure riservata una bandiera — rettangolare  $2 \times 3$  — di modello speciale, e formata da un rombo rosso in campo azzurro, avente centralmente ricamato in oro e sormontato dalla corona, il monogramma del R.-C. I.

Questa bandiera verrà inalberata dove la Giuria tiene le sue sedute, e, durante le Regate, in tutti i punti del percorso ove si trovassero giurati in osservazione.

### Divise.

La divisa di parata del R.-C. I., conforme al figurino depositato presso la Direzione Centrale, consiste in una giacca di panno *bleu marin* a doppio petto e gilet con bottoni dorati; pantaloni d'ugual

stoffa della giacca d'inverno e di flanella bianca d'estate, e berretto bianco con visiera portante in fronte lo stemma del R.-C. I.

Il suo uso è facoltativo per i Soci ed obbligatorio per i membri della Direzione, incaricati di servizi, nei giorni di riunioni nautiche e Regate. Ai Presidenti delle Società iscritte, che indossassero la propria divisa, è però limitato al solo berretto.

I membri della Direzione Centrale porteranno inoltre sulle risvolte del colletto, come distintivo speciale alla loro carica, il monogramma della Società, ricamato in oro, e sormontato da corona.

I membri delle Direzioni Sezionali porteranno uguale distintivo del precedente, ricamato in argento. Infine, i membri delle Commissioni speciali del R.-C. od aggregati alla Direzione, ed i componenti la Giuria, verranno forniti dalla Direzione che bandisce le Regate, di un distintivo speciale alla loro carica e valevole per tutto il tempo che rimarranno in funzione.

La divisa di fatica, riservata ai Soci del R.-C. che prendono parte ad una Regata, o che si esercitano nel canottaggio, è formata da una maglia bianca collo scudo sociale — croce rossa in campo azzurro — ricamato sul petto. Un berretto azzurro con stella rossa, pantaloni in maglia *bleu marin* e calze lunghe dello stesso colore, completano la divisa. Essi potranno indossare inoltre sulla maglia la giacca di parata.

L'uso della divisa di fatica è obbligatorio per tutti quei Soci che concorressero a Regate quali membri del R.-C., e facoltativo per esercizio o manovra sopra imbarcazioni.

### Stemma del R.-C. I.

Lo stemma sociale consiste in uno scudo portante croce rossa in campo azzurro, sormontato da corona ed addossato ad un trofeo formato simmetricamente da un remo ed una punta da una parte e da un remo ed un rampone dall'altra.

Inferiormente allo scudo, sopra un nastro svolazzante, leggesi la scritta: *Rowing-Club Italiano*, e completa lo stemma un timone

appeso pei cordoni centralmente al trofeo e sporgente al disotto del nastro.

L'uso dello stemma è riservato alla Direzione del R.-C. ed alle Direzioni Sezionali, e queste ultime dovranno usarlo col nome della Sezione inferiormente ad esso. Esso viene applicato alle carte, medaglie, stampati, diplomi, opuscoli, ecc., del R.-C., nonchè a tutti quegli oggetti cui si reputasse opportuno applicarlo. La Direzione Centrale potrà inoltre autorizzare i Soci che pubblicassero libri od opuscoli relativi al canottaggio di servirsene sulle copertine.

Ad uguale ufficio serve il monogramma sociale formato dall'intreccio delle lettere R. C. I., iniziali delle tre parole: Rowing Club Italiano, e sormontato da corona.

Il disegno dello stemma, nonchè quello delle diverse bandiere e guidone del R.-C. I. trovansi annessi allo Statuto.

---

Approvato dalla Direzione Centrale il 17 gennaio 1889.

*Il Presidente del R.-C. I.*

**E. DI VILLANOVA.**

*Il Segretario*

**L. CAPUCCIO.**

---



CODICE PER LE REGATE



## CODICE PER LE REGATE

---

### I.

### REGATE E LORO ORGANIZZAZIONE.

#### ART. 1.

Le Regate del Rowing-Club Italiano si dividono in Nazionali, Internazionali ed in Regate d'Incoraggiamento.

#### **Regate Nazionali.**

#### ART. 2.

Le Regate Nazionali, che a norma di Statuto vengono bandite ed organizzate, tanto dalla Sede Centrale quanto dalle Sezioni del R.-C., sono quelle cui hanno diritto di concorrere, senza pagamento di tassa d'entrata, i Canottieri italiani soci del R.-C., e gli equipaggi delle Società Nazionali di canottaggio, regolarmente costituite ed iscritte al R.-C.

Gli stranieri Soci e le Società estere iscritte al R.-C., potranno eccezionalmente in alcuni casi, che starà al criterio della Direzione determinare, ottenere facoltà di concorrere alle stesse.

#### ART. 3.

Formano categoria speciale delle Regate Nazionali, quelle di Campionato d'Italia e Campionato del R.-C.

Hanno diritto di concorrere alle prime, tutti i Soci e Società Nazionali iscritte al

R.-C., più quelle Società non iscritte, che verranno ammesse colle norme passate dal susseguente art. 5.

Le Regate Nazionali di Campionato del R.-C. sono riservate unicamente ai Soci ed agli equipaggi delle Società Nazionali iscritte.

### **Regate Internazionali.**

#### **ART. 4.**

Alle Regate Internazionali, oltre alle persone o Società ammesse alle Regate Nazionali, concorrono di diritto i Soci stranieri del R.-C. e le Società estere ad esse iscritte.

#### **ART. 5.**

È inoltre in facoltà della Direzione che le bandisce, di ammettere al concorso delle Regate Internazionali e Nazionali, quelle Società di Canottieri non iscritte al R.-C. che ne facessero domanda. In tal caso verrà per esse stabilita una tassa d'entrata, per ogni vogatore e per ogni corsa, proporzionale all'entità dei premi ed all'importanza della Regata, da indicarsi nel programma definitivo delle stesse. Queste, col fatto della loro iscrizione, al pari dei Soci o Società iscritte, si sottomettono al Codice delle Regate del R.-C. e s'impegnano ad accordare deferenza assoluta alla Direzione ed alla Giuria delle Regate.

### **Regate d'Incoraggiamento.**

#### **ART. 6.**

Vengono indicate con tale nome le Regate promosse da una Società iscritta, oppure da qualche Municipio o Comitato speciale, che avesse ottenuto il concorso del R.-C. con premi od altri aiuti materiali.

Le Regate d'Incoraggiamento possono essere Nazionali, se come tali vengono bandite e riconosciute del R.-C., o Particolari.

Nel primo caso ad esse sono applicabili per intero le disposizioni che regolano quelle Nazionali del R.-C. Nel caso venissero riconosciute come Regate particolari, cioè quando ad esse fosse impartito un carattere assolutamente locale o sociale, si da venir considerate piuttosto come tentativi o prove atte a promuovere in una data località l'amore e lo sviluppo del canottaggio, allora la Direzione del R.-C. o quella della Sezione che le appoggia, potrà come speciale favore riservare l'ammissione al concorso delle stesse dai soli equipaggi appartenenti alla località o Società promotrice.

Sono inoltre considerate come Regate particolari le sfide (*matches*) fra Società e Società o fra Socio e Socio, alle quali il R.-C. avesse concesso qualche premio a titolo d'incoraggiamento.

## ART. 7.

Tutte le Regate a cui il R.-C. avesse concorso con sussidi o premi, dovranno essere rette, a norma dell'art. 48 dello Statuto Sociale, dal presente Codice per le Regate.

**Bandi e Programmi.**

## ART. 8.

Le Regate Nazionali devono venire bandite ordinariamente con preavviso non minore di due mesi dalla data in cui verranno effettuate e quelle Internazionali e di Campionato con preavviso di mesi tre.

Solo in via eccezionale, e quando per qualche speciale avvenimento risultasse d'improvviso la convenienza d'indire una Regata, potrà venire dalla Direzione Centrale concessa facoltà di ridurre tale intervallo di tempo, fino alla concorrenza della metà.

## ART. 9.

I bandi o preavvisi, da approvarsi dalla Direzione della Sede Centrale, e da inviarsi a tutti i Soci e Società iscritte al R.-C., dovranno indicare il nome delle gare, la categoria, serie ed armamento delle imbarcazioni ammesse a concorrere, la lunghezza del percorso e, possibilmente, se questo si effettua in linea retta o con viraggio di boa.

In essi dovrà inoltre determinarsi la classe dei Canottieri cui sono riservate le singole gare, e per sommi capi, accennare ai premi assegnati ad ogni gara.

## ART. 10.

Oltre ai bandi o preavvisi, di cui all'articolo precedente, la Direzione che bandisce le Regate è tenuta alla pubblicazione di un programma definitivo delle stesse, da approvarsi del pari dalla Direzione Centrale, e da inviarsi pure a tutti i Soci o Società iscritte, almeno quindici giorni prima delle Regate.

Tali programmi conterranno in modo dettagliato e definitivo, oltre alle indicazioni generali dei bandi o preavvisi:

- a) La data delle Regate;
- b) L'ora in cui le diverse gare avranno luogo;
- c) Il giorno di chiusura delle iscrizioni;
- d) Se sono ammesse le Società non iscritte al R.-C. e le tasse d'entrata stabilite per esse;
- e) Le disposizioni che regolano il percorso e se le gare hanno luogo con giro di boa, per batterie a cronometro, o per gare di decisione;
- f) I premi, il loro numero, specie e provenienza.

Potranno inoltre detti programmi contenere tutte quelle altre indicazioni che le rispettive Direzioni, nell'interesse proprio o dei concorrenti, credessero opportuno in essi pubblicare.



## Iscrizioni.

### ART. 11.

I Soci o Società che intendono concorrere alle Regate del R.-C., dovranno inscrivere ad esse con lettera indirizzata alla Direzione che la bandisce, entro il tempo utile fissato dal programma definitivo.

### ART. 12.

La lettera d'iscrizione dovrà indicare pei Soci del R.-C. che intendono prendere parte alle Regate, oltre alla loro firma chiara e precisa, la gara alla quale concorrano, la classe cui appartengono (*seniores o juniores*), ed il nome dell'imbarcazione e del costruttore.

È permesso ai concorrenti d'inscrivere sotto pseudonimo, purchè il vero nominativo sia conosciuto dalla Direzione delle Regate.

### ART. 13.

Le Società iscritte al R.-C., nella lettera o scheda d'iscrizione firmata da un membro della propria Direzione, dovranno indicare il nome, cognome e disposizione dei componenti l'equipaggio, la gara cui intendono concorrere, la classe alla quale appartengono, i colori della divisa e loro disposizione, il nome dell'imbarcazione e del costruttore.

Dovranno inoltre insinuare il nome dei Canottieri di riserva che eventualmente avessero a sostituire quei componenti l'equipaggio iscritto che per un legittimo motivo non potessero più concorrere alla gara.

### ART. 14.

Uguale norma avranno a seguire le Società non appartenenti al R.-C. ammesse alle Regate. La loro lettera d'iscrizione dovrà tuttavia essere raccomandata e contenere l'ammontare delle tasse d'entrata fissate nel programma definitivo per quelle gare cui intendono concorrere. Le tasse d'entrata rimarranno a fondo Regate, anche nel caso che l'equipaggio iscritto non prenda parte alla gara.

### ART. 15.

È necessaria una lettera o scheda d'iscrizione per ogni gara cui i concorrenti intendono partecipare, e la Direzione che bandisce le Regate fornirà a quelli che ne facessero richiesta, i moduli in bianco delle stesse, inviando quindi loro appena ricevuta la lettera o scheda riempita, una tessera comprovante l'avvenuta iscrizione. Questa dovrà venire reclamata qualora al Socio o Società non pervenisse.


### ART. 16.

Le schede d'iscrizioni pervenute alla Direzione che bandisce la Regata, dopo il termine fissato dal programma o mancanti di alcuna delle indicazioni di cui agli articoli precedenti, vengono considerate come non avvenute.

# IMBARCAZIONI

## SAGOME DELLE SEZIONI


### II<sup>a</sup> Categoria Canoe



### III<sup>a</sup> Categoria

Barche alla Veneziana (tipo obbligato)

Fig. D.



### IV<sup>a</sup> Categoria

Yole di mare

Linea del bordo

Fig. E.

Linea d'immersione



### V<sup>a</sup> Cat<sup>a</sup> Sandolini

(tipo obbligato)

Fig. F.



## NORME

**II<sup>a</sup> CAT. - CANOE.** Onde la canoa sia regolamentare è necessario che la retta o regolo *a b*, applicato trasversalmente all'esterno del fasciame, possa essere tangente a tutti i punti della curva *d c* (Fig. A.) e che il perno della scalmiera *e* non cada oltre i 2 cent. (V. Fig. B.) all'esterno della stessa. La canoa può essere tanto a fasciame liscio (Fig. A.) come a tavole sovrapposte (Fig. B.); in questo caso il regolo *a b* dovrà poter tangenziare sugli spigoli esterni delle stesse. L'imbarcazione colla curva mostrata alla Fig. C., su cui non può essere tangente la retta *a b*, sarà rifiutata.

**III<sup>a</sup> CAT. - BARCHE ALLA VENEZIANA** (Fig. D) *a a*, *a b*, fianchi, *b b* fondo dell'imbarcazione (80 cent. minimo per le serie a 4, 6 ed 8 vogatori)

**IV<sup>a</sup> CAT. - YOLE DI MARE** può essere tanto a fasciame liscio come a tavole sovrapposte (Fig. E); *c d* curva dell'imbarcazione, *a b* perpendicolare abbassata sull'orlo esterno del bordo.

**V<sup>a</sup> CAT. - SANDOLINI** (Fig. F); *a a*, *a b* fianchi, *b b* fondo dell'imbarcazione.

## II.

### DELLE IMBARCAZIONI.

#### ART. 17.

Le imbarcazioni da corsa, riconosciute dal *Rowing-Club Italiano*, sono divise nelle cinque seguenti categorie:

- I. Outriggers;
- II. Canoe (*yole-gigs*);
- III. Barche montate alla veneziana;
- IV. Yole di mare;
- V. Sandolini.

#### ART. 18.

La categoria I, o degli *Outriggers*, comprende le imbarcazioni di forma, dimensione e costruzione interamente libera.

#### ART. 19.

La *Canoa*, di cui è formata la II categoria, è quell'imbarcazione senza bracci all'esterno per le scalmiere, ed avente le stesse coll'angolo d'attacco della voga non sporgente all'infuori del prolungamento della propria curva esterna, sezione trasversale (*Vedi disegno*).

#### ART. 20.

La III categoria, o delle *Barche montate alla veneziana*, è formata dalle imbarcazioni vogate in piedi. Essa comprende due divisioni: cioè *tipo libero* e *tipo obbligato*.

La prima divisione, ammette completa libertà nella costruzione.

Nella seconda, la libertà di costruzione è limitata dal fondo il quale dovrà essere completamente piatto in tutte le sezioni trasversali, ed avere un limite minimo in larghezza, misurata all'esterno della sezione maestra (*Vedi disegno*).

## ART. 21.

La *Yola di mare*, di cui consta la IV categoria, è quell'imbarcazione differente essenzialmente dalla Canoa, per la posizione delle scalmiere che sono a murata, cioè senza bracci o risalti sporgenti di sorta e coll'angolo d'attacco della yoga non sortente dalla perpendicolare innalzata sulla linea esterna del bordo (*Vedi disegno*).

## ART. 22.

La V categoria, formata dai *Sandolini* comprende quelle imbarcazioni montate da un sol vogatore con pagaia.

I *Sandolini* possono essere a fondo rotondo (*Périssoires*) od a fondo piatto.

Nel primo caso la loro costruzione è interamente libera, nel secondo vien limitata nel fondo e nei fianchi che dovranno essere completamente piatti (*Vedi disegno*).

Le *Périssoires* concorrono nelle gare indette per *Sandolini*, senza distinzione di fondo, e sono esclusi da quelle riservate ai *Sandolini* con fondo piatto.

## ART. 23.

Le categorie I, II, III e IV sono inoltre formate ciascheduna da cinque serie d'imbarcazioni, cioè ad uno, due, quattro sei ed otto vogatori.

## ART. 24.

La seconda divisione della categoria III, Barche montate alla Veneziana, a norma dell'art. 20, avrà la serie ad uno e due vogatori, con un fondo non inferiore ai sessanta, e quelle a quattro, sei od otto vogatori, agli ottanta centimetri. È ammesso l'uso dei tiranti interni di rinforzo.

## ART. 25.

Le categorie I, II e IV, nelle diverse serie, oltre alle caratteristiche essenziali fissate rispettivamente per ciascheduna di esse agli articoli 18, 19 e 21 del presente Codice, non hanno restrizione alcuna circa la loro costruzione e nei sedili dei vogatori, che possono essere tanto scorrevoli, quanto fissi.

Esse vengono armate: *di punta*, allorché ogni vogatore maneggia un remo solo, e *di coppia*, quando ne ha due, eccezion fatta delle serie ad un vogatore che lo è esclusivamente nel secondo modo.

Tale differenza di armamento forma divisione speciale per la classificazione dei vogatori.

La categoria III ammette unicamente l'armamento di punta.



## ART. 26.

Le imbarcazioni descritte non potranno concorrere che nelle gare per esse espressamente bandite, tuttavia oltre che pei tipi considerati nelle cinque categorie di cui sopra, potranno dalle diverse Direzioni venir indette, con preavviso almeno di mesi tre, gare speciali per altri tipi d'imbarcazioni, purchè in detti bandi o preavvisi ne vengano dettagliatamente descritte le caratteristiche essenziali che li distinguono.

E inoltre in facoltà delle direzioni di lasciare gare libere a tutti i tipi d'imbarcazioni.

## ART. 27.

La III e V categoria separatamente e la I, II e IV assieme, formano tre distinte divisioni, in ciascheduna delle quali vengono rispettivamente classificati i Canottieri che prendono parte alle Regate.

L'ultima divisione però, formata delle categorie I, II e IV si suddivide inoltre per detta classificazione in due distinte divisioni, a seconda che l'armamento delle imbarcazioni in essa comprese, ha luogo *di punta o di coppia*.

### III.

## DEGLI EQUIPAGGI.

### **Canottieri, Professionisti e Barcaioli.**

#### ART. 28.

Per *Canottiere* è ritenuto chiunque per puro diletto e senza scopo di lucro si dia allo sport nautico od esercizio ginnastico del canottaggio, o che come tale sia stato ammesso alle Regate che già vennero effettuate dal Rowing-Club Italiano, prima della promulgazione del presente Codice.

#### ART. 29.

Sono considerati come *Professionisti* coloro che esercitano od hanno esercitato il canottaggio, facendone con scopo di lucro la loro professione abituale, oppure che presero parte a Regate sotto gli stipendi di alcuno, e quelli che dalla promulgazione del presente Codice concorsero a Regate con premi in denaro.

#### ART. 30.

E come *Barcaioli*: gli uomini di mare, marinai e pontieri in attività di servizio, barcaioli, battellieri, traghettatori, pescatori per professione, inservienti di Società Canottieri, remaiuoli, operai costruttori d'imbarcazioni, ed infine tutti coloro che in un modo qualsiasi ricavano mezzi di sussistenza o guadagno da un lavoro manuale ed abituale, attorno o sopra battelli od imbarcazioni.

#### ART. 31.

Gli ufficiali appartenenti ad una Marina, e quelli del R. Esercito del Corpo Pontieri, non sono compresi nella categoria di persone di cui all'articolo precedente, e come Canottieri essi potranno venire iscritti al R.-C. e concorrere alle Regate.

#### ART. 32.

I Professionisti ed i Barcaioli sono esclusi dal concorrere alle Regate del R.-C. e solo in via eccezionale, quando la Direzione che bandisce le Regate lo credesse opportuno, potranno per essi venire organizzate gare speciali, che come tali verranno indicate nei bandi e programmi delle stesse.

Non sono inoltre ammessi alle Regate quei Canottieri esclusi o squalificati regolarmente da altre Società, e tutte quelle persone che per fondati motivi la Direzione delle Regate ritenesse non possedere la qualifica di Canottiere, o che per cause di moralità non ne fossero credute degne.

ART. 33.

È data facoltà ai Soci ed alle Società iscritte di concorrere alle gare indette per Professionisti, purchè rinunzino anticipatamente al premio eventualmente vinto, se questo consistesse in denaro, a scopo di beneficenza.

A tale disposizione dovranno inoltre uniformarsi ogniqualvolta essi prendessero parte a Regate non bandite o promosse dal R.-C., con premi in denaro; sotto pena — in caso di non ottenimento alla stessa — di perdere la qualifica di Canottiere.

**Classificazione dei Canottieri.**

ART. 34.

I Canottieri vengono suddivisi, rispettivamente a ciascheduna delle diverse divisioni d'imbarcazioni considerate all'articolo 27 del presente Codice, in due distinte classi: *Seniores* e *Juniors*.

ART. 35.

È considerato *Senior*, per quella divisione d'imbarcazioni, il Canottiere che in essa vinse uno o più primi premi, avanti il 1° gennaio dell'anno in cui si corre. Il canottiere *Senior* è autorizzato a portare sulla divisa un distintivo speciale alla sua qualità, che gli verrà fornito dalla Direzione del R.-C.

ART. 36.

È ritenuto *Junior* per la stessa divisione ogni altro Canottiere.

ART. 37.

I Canottieri *Seniores* non possono concorrere che nelle gare ad essi riservate. Quelli che fossero contemporaneamente *Seniores* per una data divisione d'imbarcazioni e *Juniors* per un'altra, potranno correre come *Juniors* in quest'ultima. I Canottieri *Juniors* sono in facoltà di concorrere nelle gare indette per *Seniores*.

ART. 38.

Non vi è limite d'età per i Canottieri *Juniors* ed il loro passaggio alla classe dei *Seniores* avrà luogo allorchè per essi risulteranno le condizioni richieste per quella classe.

ART. 39.

La distinzione di *Seniores* e *Juniors* non è applicabile ai timonieri.

## ART. 40.

Le Regate che hanno valore per la classificazione dei Canottieri sono le Nazionali e le Internazionali, e non è tenuto conto delle Regate Particolari.

Così, a partire dal 1° gennaio 1889 verranno classificati *Seniores*, e per quelle divisione d'imbarcazioni in cui concorsero, i Canottieri che abbiano vinto uno o più primi premi nelle Regate di classificazione che vennero effettuate dal 1881 in poi.

I premi unici sono considerati primi premi.

## ART. 41.

La classificazione dei Canottieri verrà fatta in apposito registro, per cura della Direzione Centrale del R.-C. che ne trasmetterà copia alle Direzioni delle singole Sezioni.

A tal uopo le Direzioni delle Società iscritte, o che vengono ammesse alle Regate, dovranno al fine d'ogni anno trasmettere alla stessa l'elenco dei propri Soci, che presero parte a Regate, indicando per ciascuno di essi le gare cui concorsero, ed i premi vinti.

I Canottieri Soci del R.-C. verranno classificati dalla Direzione della Sezione cui sono ascritti, che ne darà comunicazione alla Direzione Centrale. Essi sono tenuti a dar notizia alla propria Direzione di ogni Regata in cui concorsero e dei premi vinti nelle stesse.

## ART. 42.

Ogni erronea indicazione nella trasmissione dei dati di cui all'articolo precedente, e che tendesse a far collocare in classe inferiore la persona di cui è oggetto, può avere per conseguenza la perdita della qualità di Canottiere alla stessa.

Tale disposizione disciplinare verrà applicata dalla Direzione del R.-C., secondo la gravità dei casi, temporaneamente od anche in modo definitivo.

## ART. 43.

Oltre che per le classi *Seniores* e *Juniors* le Direzioni delle Regate, potranno indire gare speciali, cioè riservate a quei Canottieri *Juniors*, che non avessero conseguito ancora premio alcuno o non avessero concorso a Regate. In tal caso sarà sufficiente indicare nei preavvisi o bandi le riserve o restrizioni imposte pel concorso alle stesse. I primi premi in esse conseguiti non conterranno per la classificazione a *Seniores* dei vincitori.

### Classificazione degli Equipaggi.

## ART. 44.

Gli equipaggi si suddividono conseguentemente, a seconda della classe di Canottieri di cui sono formati, in *Seniores* e *Juniors*.

Un equipaggio che abbia più del quarto dei suoi componenti appartenenti alla classe *Seniores* verrà classificato alla stessa.

In tutti gli altri casi l'equipaggio è ritenuto *Junior*.





MEDAGLIA DI 1<sup>a</sup> CLASSE

formante parte del Primo Premio nelle gare a quattro  
o più vogatori.

IV.  
DEI PREMI.

ART. 45.

I premi dal R.-C. I. destinati alle Regate consistono in imbarcazioni, oggetti d'arte, coppe, medaglie, bandiere e diplomi.

Potranno inoltre alle gare indette per Professionisti o Barcaioli, assegnarsi per premio somme in denaro.

ART. 46.

Nelle Regate ordinarie vengono assegnati generalmente un primo, un secondo ed un terzo premio per ciascheduna gara.

Il primo premio è formato da un'imbarcazione od oggetto d'arte, da una bandiera, un diploma, medaglia grande in oro o vermeil (argento dorato) all'imbarcazione, e da un'altra d'oro piccola a ciascun componente l'equipaggio.

Formano il secondo premio uguali oggetti del primo, di minor valore, e le medaglie sono eguali, ma d'argento.

Il terzo premio consiste in una bandiera, diploma, ed in medaglie di bronzo eguali alle precedenti.

ART. 47.

Le medaglie grandi, destinate all'imbarcazione, vengono coniate per cura della Direzione Centrale.

Esse sono di 1<sup>a</sup> classe (millimetri 60 di diametro) per le gare formate da imbarcazioni a quattro, sei od otto vogatori;

Di 2<sup>a</sup> classe (millimetri 47) per quelle a due vogatori;

Di 3<sup>a</sup> classe (millimetri 36) per le gare ad un sol vogatore.

ART. 48.

Le medaglie piccole destinate ai vogatori, ed il cui diametro può variare dai 20 ai 25 millimetri, vengono coniate tanto per cura della Direzione Centrale, quanto dalla Direzione della Sezione che bandisce le Regate. Il disegno della medaglia dovrà, in quest'ultimo caso, essere sottoposto ed approvato dalla Direzione Centrale.

## ART. 49.

Nel dritto le medaglie porteranno sempre lo stemma ed il motto del R.-C.: *Vini constantia superat.*

Sul rovescio si inciderà il nome della Sezione che bandisce la Regata, il grado del premio, il genere della gara, il luogo e la data delle Regate.

## ART. 50.

I diplomi che verranno di volta in volta rimessi in bianco dalla Direzione Centrale a quella della Sezione che ha le Regate, dovranno indicare il nome e la classe della gara, il grado del premio, la categoria, serie, armamento e nome dell'imbarcazione vincente, il nome dei vogatori, quello della Società concorrente e del timoniere.

Essi saranno autenticati dal Presidente e dal Segretario della Sezione, dal Presidente della Giuria, e controfirmati dal Presidente e dal Segretario Generale del R.-C.

## ART. 51.

Le bandiere, oltre allo stemma ed alla scritturazione della medaglia grande corrispondente, porteranno ricamato il nome della Sezione che bandisce le Regate, più quelle indicazioni o fregi che si credesse opportuno in esse far apporre.

## ART. 52.

È in facoltà della Direzione che bandisce le Regate di ridurre il numero dei premi, e di parte degli oggetti che dovrebbero formarli, quando la limitata importanza delle Regate, ne consigliasse la convenienza.

In ogni caso però, tanto le medaglie quanto il diploma dovranno essere assegnati.

## ART. 53.

Il numero dei premi da distribuirsi in una gara sarà sempre inferiore almeno di uno al numero degli equipaggi iscritti alla stessa.

Quando si avessero parecchie iscrizioni ed un sol concorrente in partenza, la gara avrà ugualmente luogo, e verrà regolata a cronometro. La Giuria stabilirà un intervallo massimo di tempo, da accordarsi al concorrente rispettivamente pel primo, secondo e terzo premio, entro cui dovrà effettuare il percorso determinato per quella gara.

Nel caso poi il numero delle iscrizioni superasse quello dei premi assegnati ad una gara e che al momento della Regata il numero di concorrenti venisse a risultare pari

od inferiore a quello dei premi, questi verranno distribuiti ugualmente ed in egual numero dei concorrenti, purchè l'ultimo arrivato di essi non giunga al traguardo con un intervallo di tempo dal concorrente che lo precede, maggiore di cinque secondi per chilometro del percorso fissato alla gara.

Perde il diritto al premio chi non effettuasse l'intero percorso.

#### ART. 54.

I premi vinti dai Soci del R.-C. alle Regate sono di loro pertinenza assoluta.

Non è però escluso ch'essi possano venire offerti alla Direzione del R.-C. od a quella della Sezione cui il Socio appartiene.

In tal caso essi verranno conservati nei locali di residenza sociale e sarà fatto cenno del donatore.

#### ART. 55.

I premi che venissero offerti da Autorità, Municipii, Cittadini, ecc., verranno destinati alle gare colle norme stabilite ed in sostituzione di quelli da acquistarsi dal R.-C., e nei programmi definitivi si inserirà il nome del donatore.

#### ART. 56.

I premi delle gare di Campionato consisteranno in coppe ed in medaglie ai componenti l'equipaggio e le disposizioni distributive che li regolano verranno fissate dalle norme speciali a queste Regate contenute agli art. 73 e seguenti del presente Codice.

Questa sarà inoltre in facoltà di aggiungere alle stesse quelle gare speciali e ad esse relative, che nell'interesse del canottaggio credesse conveniente.

---



V.  
DELLA GIURIA.

ART. 57.

La Giuria, a norma di Statuto, viene nominata dalla Direzione che bandisce le Regate, e fra le persone estranee alle corse che a tale ufficio fossero ritenute capaci. Ad esse verranno aggiunti due rappresentanti per ogni Società concorrente, i cui nomi dovranno essere comunicati alla Direzione delle Regate, prima della chiusura delle iscrizioni.

Non sono ammessi come rappresentanti i Canottieri iscritti alle Regate.

ART. 58.

La Giuria formata al modo indicato all'articolo precedente, verrà convocata in adunanza dalla Direzione delle Regate almeno due giorni prima che queste abbiano luogo. A tale adunanza assisterà, presiedendo provvisoriamente, un membro della Direzione delegato da questa per i propri rapporti colla Giuria, e per tutte quelle comunicazioni e schiarimenti che alla Giuria fossero opportuni.

Verranno quindi nella stessa eletti definitivamente un Presidente ed un Segretario, ed affidate, mediante elezione od estrazione a sorte, agli altri componenti, le funzioni di Commissari di Partenza, di Percorso, di Viraggio e d'Arrivo, e quelle altre cariche che al buon funzionamento della Giuria fossero ritenute opportune.

ART. 59.

È compito della Giuria l'interpretazione e l'applicazione del Codice delle Regate, per quanto si riferisce al buon andamento di quelle per cui fu nominata.

Prima delle gare sottopone ad esame le imbarcazioni concorrenti, ed esclude quelle che, a norma del Codice, non risultassero possedere le forme e disposizioni rispettivamente determinate per la categoria nella quale intendono concorrere.

Fissa, per estrazione a sorte, il posto di partenza di ogni singola imbarcazione concorrente ad una gara, ed a tal uopo dovrà radunare i timonieri o capi-voga degli equipaggi almeno due ore prima della gara, impartendo inoltre ad essi quelle istruzioni speciali che fossero del caso. Cura l'intera applicazione del Regolamento di corsa, pronunciandosi su tutte le contestazioni che potessero nel corso delle Regate

venire sollevate. Compila infine un verbale delle sedute con tutti i dati relativi alle corse effettuate, rimettendone copia alla Direzione.

La Giuria dura in carica per tutto il periodo di tempo in cui si compiono le Regate per le quali fu nominata.

#### ART. 60.

La Giuria può valersi, nell'esercizio delle sue funzioni, di misure disciplinari da infliggersi ai concorrenti che contravvenissero alle disposizioni del presente Codice e Regolamento di corsa. Queste saranno multe, squalifica o messa fuori corsa dell'equipaggio meritevole di punizione, che nei casi gravi potrà venire escluso temporaneamente od in perpetuo da concorrere alle Regate indette o promosse dal R.-C.

#### ART. 61.

Le deliberazioni della Giuria, prese a maggioranza semplice di voti — e con preponderanza, in caso di parità, dalla parte del Presidente — sono inappellabili e ad esse saranno tenute fare assoluta sottomissione tutti gli equipaggi iscritti alle Regate.

#### ART. 62.

Nei casi in cui le Regate potessero venire seguite da un piroscalo, è in facoltà della Giuria il nominare nel suo seno un Giudice-Arbitro (*Umpire*), al quale saranno devolute le funzioni dei Commissari al percorso ed alle boe, ed apparterrà a lui solo il pronunciarsi se un'imbarcazione s'è mantenuta nella propria rotta, o se contravvenne al regolamento durante qualche punto del percorso.

#### ART. 63.

Chiunque, Socio o Società iscritta al R.-C., o membro di Società iscritta o concorrente, tentasse pubblicamente porre in dubbio la rettitudine o buona fede dei sentimenti che provocarono le deliberazioni della Giuria, od a Regata finita, ispirasse o sollevasse polemiche a tali deliberati relative, dannose sempre alla causa del canottaggio, potrà incorrere nelle misure di rigore di cui all'art. 14 dello Statuto.

VI.  
DELLE GARE.

ART. 64.

Le gare hanno luogo sopra una sola fronte, allorchando le favorevoli condizioni della località o l'esiguità del numero dei concorrenti, permette di farli partire tutti assieme; e per batterie, quando non fosse possibile altrimenti effettuarle, le quali verranno formate dopo la chiusura delle iscrizioni dalla Direzione delle Regate per estrazione a sorte, avuto speciale riguardo però al caso di concorrenti che abbiano a prender parte ad altre gare immediatamente vicine.

ART. 65.

Nel primo caso, l'assegnazione dei premi verrà fatta, senz'altro, corrispondentemente all'ordine d'arrivo delle diverse imbarcazioni.

**Gare per batterie.**

ART. 66.

Nel caso poi le gare abbiano luogo per batterie, queste potranno essere regolate a cronometro, ed i premi saranno assegnati rispettivamente alle diverse imbarcazioni che compierono il percorso in minor tempo. Oppure lo saranno per gare di ripresa e decisione. Le gare di ripresa verranno allora formate successivamente, escludendo dalle stesse gli ultimi arrivati delle diverse batterie, per tempo misurato a cronometro, e nella gara di decisione si assegneranno definitivamente i premi.

**Gare proporzionali (*Handicaps*).**

ART. 67.

Oltre alle gare considerate rispettivamente per le diverse categorie d'imbarcazioni di cui all'art. 17, potranno effettuarsi come chiusa di una Regata, delle Gare proporzionali o compensate (*Handicaps*), nelle quali concorreranno tutti i diversi tipi d'imbarcazioni che presero parte alle Regate.

In dette gare le imbarcazioni di maggior velocità saranno tenute a dar un compenso in minuti e secondi di tempo a quelle ad esse inferiori, e proporzionale alla lunghezza del percorso.

ART. 68.

Le basi per la determinazione di tal compenso, verranno dalla Giuria ottenute col dato dell'intervallo di tempo in cui la prima imbarcazione di ciascheduna categoria e serie arrivata nelle ultime gare, effettuò un chilometro di percorso.

ART. 69.

Le Corse proporzionali non possono aver luogo per batterie.

ART. 70.

Sono inoltre considerate Corse proporzionali le gare in cui una classe di Canottieri concedesse un compenso ad altra classe, nella stessa categoria d'imbarcazioni, oppure quelle in cui un concorrente (*scratch*) offrì o fosse tenuto a dare compensi diversi, in tempo, ai singoli avversari. Queste gare però non potranno venire bandite direttamente da una Direzione, ma potranno esserlo solo quando loro ne facesse richiesta qualche Società o Socio, offerente il compenso.

ART. 71.

In tutti i casi le Corse proporzionali non contano per la classificazione.

**Gare di Campionato.**

ART. 72.

Una volta all'anno, e colle norme fissate precedentemente tanto nello Statuto quanto ne Codice per le Regate, la Direzione Centrale del R.-C., o quella cui quest'ultima ne avesse per quell'anno ceduto il diritto, bandirà le Regate di Campionato del R.-C.

ART. 73.

Queste gare, cui concorreranno le persone e gli equipaggi considerati all'art. 3 del Codice, ancorchè rette per quanto consta la loro organizzazione e direzione, dalle norme precedentemente fissate, ne differiscono per la assegnazione dei premi.



## ART. 74.

Ogni categoria e serie d'imbarcazioni può avere il suo Campionato, ed il premio è formato da una *Coppa d'Onore*, la quale rimarrà al vincitore, col titolo di campione del R.-C. per tale categoria d'imbarcazioni, fino alla successiva corsa annua di Campionato, nella qual epoca dovrà essere ritornata alla Direzione del R.-C. per nuovamente assegnarsi alla gara.

Oltre alla Coppa formano il premio di Campionato una medaglia d'oro a ciascun componente l'equipaggio, uno speciale diploma ed un calice che rimarranno definitivamente alla Società vincitrice. Agli equipaggi secondi e terzi arrivati, è assegnata rispettivamente una medaglia d'argento o di bronzo a ciascun componente.

## ART. 75.

La Direzione del R.-C. potrà bandire, oltre alle proprie gare di Campionato, quelle di Campionato d'Italia quando le circostanze ne consigliassero la convenienza, ed inoltre quelle altre gare di importanza speciale che credesse opportuno, di cui farà conoscere le disposizioni che le regolano, nei bandi o preavvisi delle stesse.

## VII.

# REGOLAMENTO DI CORSA.

### **Della Partenza.**

#### Art. 76.

Le imbarcazioni iscritte sono tenute a trovarsi al punto di partenza, ed al posto loro designato dalla sorte, all'ora indicata nel programma per la gara nella quale intendono concorrere, e non saranno attesi i ritardatari.

Il N. 1 sarà sempre alla sinistra del percorso.

#### Art. 77.

Ogni equipaggio dovrà avere la divisa descritta nella lettera d'iscrizione ed il commissario di partenza è in facoltà di escludere dalla gara quelli che non ne fossero convenientemente vestiti.

#### Art. 78.

All'ora stabilita, e constatato l'allineamento delle imbarcazioni, il commissario di partenza (*starter*) darà il segnale dell'*Atenti*, quindi il *Pronti* innalzando una bandiera, ed abbasserà la stessa rapidamente per segnalare il *Via!* accompagnando colla voce tali movimenti.

Il colpo d'arma a fuoco che si fa seguire, avvisa che la partenza fu regolare. Quora ciò non fosse, saranno richiamate le imbarcazioni dal commissario di partenza, o agitando la bandiera, o con altro segnale da determinarsi.

Quell'imbarcazione che non ottemperò al richiamo del commissario, oppure che si rifiutò ad una seconda partenza, verrà messa fuori corsa. Così pure quella che partirà prima del segnale di partenza.

Nelle Regate Particolari potrà la Direzione che le bandisce, apportare ai segnali di partenza quelle modificazioni che reputasse più opportune colle consuetudini della località.

## Del Percorso.

### ART. 79.

Dopo che la partenza avrà avuto luogo regolarmente, ogni imbarcazione dovrà tenere la propria rotta evitando sotto pena d'essere dichiarata fuori gara, di disturbare od impedire il cammino delle imbarcazioni concorrenti, nè potrà portarsi nell'acqua d'un concorrente se non dopo averlo oltrepassato di tre lunghezze d'imbarcazione, misurate da prora a prora. L'urto o contatto dei remi, barca o vogatori di quella che per avventura fosse uscita dalla sua linea di rotta, contro quelli d'un imbarcazione rimasta nella propria via, costituirà un'infrazione alle suesposte disposizioni e verrà considerata come abbordaggio.

### ART. 80.

Per rotta, acqua o via di un'imbarcazione intendesi la linea più diretta conveniente a percorrersi dal complesso della batteria, tenendo ogni concorrente presente il numero d'acqua in partenza per quanto riguarda lo spazio che deve lasciar libero ai competitori.

### ART. 81.

Qualora avvenisse il caso d'abbordaggio di due imbarcazioni, la Giuria è in facoltà :

1° Di ritenere validi gli arrivi delle imbarcazioni, ad eccezione di quella che diede luogo all'abbordaggio che verrà dichiarata fuori gara, mentre le imbarcazioni arrivate dopo questa, saliranno ciascheduna d'un rango ;

2° Di ordinare alle imbarcazioni che presero parte alla corsa di ripetere la gara, nello stesso od in altro giorno, esclusione fatta di quella che provocò l'abbordaggio.

### ART. 82.

Quando la regolarità delle gare fosse impedita, senza che se ne possa dar colpa agli equipaggi, oppure che un ostacolo imprevisto venga ad intercettare *completamente* la rotta ad un'imbarcazione, dovrà la Giuria dichiarare nulla e come non avvenuta la prova tentata ed ordinarne la ripetizione.

### ART. 83.

È prima arrivata l'imbarcazione che prima taglia col dritto di prora la linea di traguardo.

Qualora due o più imbarcazioni arrivassero esattamente e contemporaneamente alla mèta, avrà luogo una gara di decisione a quelle condizioni che saranno, caso per caso,

stabilita dalla Giuria. I concorrenti che si rifiutassero di ripetere la gara, perderanno ogni diritto al premio disputato.

#### ART. 84.

È proibito ai concorrenti di farsi accompagnare da altra imbarcazione, per servirsene da pilota, e così pure di dirigersi la parola, sia eccitandosi, sia schernendosi e tanto meno insultandosi, e la trasgressione a tali disposizioni verrà punita con multa, e nei casi gravi, colla messa fuori gara dell'equipaggio colpevole o coll'interdizione definitiva dal concorrere a Regate del R.-C.

#### ART. 85.

Nel caso di messa fuori gara d'un'imbarcazione, per altro motivo che non sia quello di abbordaggio od impedimento alla rotta dei concorrenti, la distribuzione dei premi avrà luogo ugualmente colla norma di cui al primo capoverso dell'art. 83.

### Avarie.

#### ART. 86.

Ogni imbarcazione è responsabile delle avarie o danni che cagionasse in gara ad altri concorrenti. La Giuria giudicherà dell'imputabilità e dell'ammontare del danno, e la Società o Socio cui l'imbarcazione appartenesse, è tenuto al risarcimento.

Nessuno potrà valersi d'un'avarie sofferta per pretendere il ritardo o l'annullamento della gara, ad eccezione che nel caso d'abbordaggio, del quale sempre sarà unico giudice la Giuria.

### Dei viraggi di boa.

#### ART. 87.

Nelle corse con giro di boa, oltre alle disposizioni di cui agli articoli precedenti, le imbarcazioni concorrenti dovranno attenersi alle seguenti speciali, sotto pena d'essere dichiarate fuori gara:

1<sup>o</sup> Nel caso preferibile, quando siavi una boa per ogni imbarcazione concorrente, queste porteranno sulla prora un guidone del colore della boa sorteggiata, od un numero corrispondente, e dovranno effettuare il viraggio della stessa lasciandola alla sinistra del timoniere. Il viraggio dovrà venir eseguito nello spazio riservato a ciascuna imbarcazione, e senza disturbare od impedire quello delle concorrenti;

2<sup>o</sup> Quando vi fosse una sola boa per più imbarcazioni, queste dovranno sempre effettuarne il viraggio nel modo più sopra indicato. Sono tuttavia in facoltà, nell'ap-

prossimarsi alla boa, di portarsi nelle acque degli altri concorrenti, anche senza la distanza di tre lunghezze fra prora e prora, ed avrà diritto di virare prima quell'imbarcazione che prima taglierà un traguardo collocato almeno 50 metri innanzi alla boa.

Durante il viraggio di un'imbarcazione nessuno può girare fra questa e la boa, a meno che per una falsa manovra quella se ne sia eccessivamente allontanata da permettere tale mossa dal concorrente, che tuttavia la eseguirà sempre a suo rischio e pericolo.

#### ART. 88.

I punti di viraggio si devono doppiare senza toccarli; tuttavia se il caso avviene che un'imbarcazione tocchi la boa per il fatto dell'abbordaggio di un'altra imbarcazione che su di essa la spinga, la messa fuori gara non è applicabile che a quella che ha abbordato.

### Reclami.

#### ART. 89.

Ogni reclamo per parte di un concorrente dovrà venire, a mezzo del proprio rappresentante, rivolto per iscritto alla Giuria entro la mezz'ora successiva alla gara.

### Regate rimandate.

#### ART. 90.

Quando per improvvise circostanze o casi di forza maggiore non potessero aver luogo le Regate nei giorni fissati, è in facoltà della Direzione di rimandarle ad altro giorno. In tal caso, gli equipaggi iscritti che fossero nell'impossibilità di prendere parte alle gare, oltre al giorno successivo, potranno ritirare la propria attrezzatura.

\*  
\* \*

Le Direzioni che bandiscono le Regate hanno l'obbligo d'uniformarsi alle disposizioni del presente Codice, e la Giuria curerà l'applicazione del Regolamento di Corsa, essendo inoltre arbitra assoluta in tutte le controversie o casi che non fossero previsti dalle disposizioni e norme contemplate.

---

Approvato dall'Assemblea Generale del 28 dicembre 1888.

*Il Presidente del R.-C. I.*

**E. DI VILLANOVA.**

*Il Segretario*

**L. CAPUCCIO.**